



Trasporti eccezionali Agganciamento misto con rimorchi/semirimorchi eccezionali esteri

FAI INFORMA 102/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino comunica che con circolare della Direzione Centrale per la Polizia stradale del 15 maggio 2024, il Ministero dell'Interno diffuso alcuni chiarimenti ricevuti dal MIT in tema di agganciamento misto tra un trattore stradale immatricolato in Italia e un rimorchio/semirimorchio eccezionale immatricolato all'estero.

Preliminarmente, il Ministero ricorda che [l'art. 219 del regolamento di esecuzione del codice della strada](#) prevede che l'abbinamento dei veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti di sagoma o di massa di cui agli artt. 61 e 62 cds, è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione. Inoltre – prosegue la norma – l'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio.

Dubbi operativi sono sorti sulle procedure di annotazione della predetta autorizzazione alla circolazione, quando il complesso veicolare sia formato da un trattore immatricolato nel nostro Paese e un rimorchio/semirimorchio immatricolato all'estero. In tal caso, la D.G per la motorizzazione del MIT ha precisato che, vista l'impossibilità di annotare l'autorizzazione alla circolazione su un documento di circolazione estero, la stessa può essere rilasciata su un documento aggiuntivo da allegare al documento di circolazione del veicolo trainato estero, in cui si dà atto dell'avvenuta visita e prova e dell'idoneità tecnica del complesso veicolare.

Inoltre, stante il contenuto del comma 3, art. 219 del regolamento che, come già scritto, prevede che l'annotazione dell'agganciamento del complesso veicolare venga eseguita sulla carta di circolazione del rimorchio/semirimorchio, è escluso che essa possa effettuarsi sul documento di circolazione del veicolo trattore.